

## LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

### ART. 1 – OGGETTO

1. Il Comune di Milazzo assume, a tempo pieno ed indeterminato, il \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, ed ivi residente in \_\_\_\_\_, - C.F.: \_\_\_\_\_, il quale accetta l'assunzione suddetta alle condizioni economico-giuridiche specificate nei seguenti articoli.

### ART. 2 – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ED INQUADRAMENTO

1. Con il presente atto, il Comune di Milazzo, a seguito della procedura di selezione pubblica per esami, per la copertura di n. 2 posti di istruttore Direttivo Tecnico, Categoria D - CCNL Comparto Funzioni Locali, a tempo pieno e indeterminato, assume alle proprie dipendenze \_\_\_\_\_, che accetta, quale dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno, con conferma di inquadramento nel profilo professionale di – Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria “D” (giuridica) e posizione “D1” (economica).

2. La sede di destinazione iniziale dell'attività lavorativa è individuata presso il \_\_\_\_° Settore “\_\_\_\_\_” del Comune di Milazzo.

Le eventuali variazioni ai profili professionali all'interno della categoria di appartenenza e le eventuali modificazioni all'iniziale assegnazione del posto di lavoro saranno adottate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e/o modificazioni.

### ART. 3 – TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo indeterminato ed a tempo pieno di 36 ore settimanali.

2. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto.

3. In caso di annullamento della procedura concorsuale il presente sarà risolto senza obbligo di preavviso.

### ART. 4 – MANSIONI

1. Le mansioni che saranno affidate alla cura dell'\_\_\_\_\_ saranno stabilite dal Dirigente, nell'ambito dei compiti che rientrano nella categoria di inquadramento di cui al presente art. 2, così come delineati nella declaratoria di categoria prevista dall'allegato A al C.C.N.L. per la revisione del sistema di classificazione sottoscritto il 31/03/1999.

Così come previsto dall'art. 3 del C.C.N.L. del 31/03/1999, comma 2, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal D. Lgs. n. 80 del 1998. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.

### ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO E RAGIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il presente rapporto di lavoro è di carattere subordinato a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali) ed ha decorrenza giuridica ed economica dal 15/12/2022.

### ART. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. La retribuzione è quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del

comparto degli Enti Locali, con riferimento alla categoria e posizione economica di inquadramento D1, oltre all'assegno per il nucleo familiare, se spettante, alla tredicesima mensilità ed al trattamento accessorio. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge e/o da eventuali indennità previste dalla contrattazione collettiva.

#### ART. 7 - LUOGO E SEDE DI LAVORO

1. L'attività lavorativa viene espletata presso il Comune di Milazzo, via Francesco Crispi, 1. L'Amministrazione Comunale si riserva, in caso di necessità, la facoltà di impiegare il dipendente anche fuori dalla sede di servizio.

2. In funzione di eventuali provvedimenti di modifica della dotazione organica o di organizzazione del lavoro comportanti l'assegnazione a diverse mansioni, la sede di lavoro può mutare e sarà indicata nel provvedimento di assegnazione alle nuove mansioni o settore o ufficio, da parte del Responsabile di Settore.

#### ART. 8 - ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, secondo quanto stabilito dall'art. 22 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 e dagli artt. 4 e segg. del D.Lgs. n. 81/2015, e sarà articolato, nel rispetto delle normative vigenti nel Comune, secondo le necessità dell'Amministrazione. Il rispetto dell'orario assegnato costituisce per il prestatore di lavoro specifico obbligo contrattuale.

#### ART. 9 – OBBLIGO DI ASSUNZIONE DEL SERVIZIO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

1. Il dipendente è obbligato ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto di cui all'art. 5.

2. In caso di inadempimento del suddetto obbligo, senza giustificato motivo, adeguatamente comprovato, da comunicarsi all'Amministrazione entro i 2 giorni successivi alla data della decorrenza medesima, il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, si risolverà di diritto e l'amministrazione sarà libera di attivare idonee procedure per sopperire alla vacanza del posto.

3. Al presente contratto trova applicazione la disciplina del periodo di prova previsto per le nuove assunzioni dall'art. 20 del CCNL 21/05/2018.

#### ART. 10 – FERIE E PERMESSI

1. Ai sensi dell'art. art. 28 del CCNL del 21/05/2018 il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuite pari a 28 giorni lavorativi annui, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera "a" della L. 23 dicembre 1977, n. 937, oltre 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare, con orario settimanale di lavoro articolato su cinque giorni. E' altresì considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono, purché ricadente in giorno lavorativo.

2. Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato secondo quanto stabilito dall'art. art. 28 del CCNL del 21/05/2018.

3. Le ferie sono da fruire nel corso di ciascun anno solare e sono prorogabili al primo semestre successivo per indifferibili esigenze di servizio e al primo quadrimestre per motivate esigenze di

carattere personale.

4. In caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. di cui al Capo V “ Permessi, assenze e congedi” del Titolo IV del citato CCNL del 21/05/2018 e dall’art. 71 del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito con legge n. 133 del 6/08/2008 e ss.mm.ii. (da ultimo con DL 9/2020).

#### ART. 11 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI LAVORO

1. Il prestatore di lavoro è soggetto ai doveri ed ai diritti stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti del Comune, tutti vigenti ed in quanto applicabili.

2. Il dipendente è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

3. La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Milazzo, equivale alla consegna degli stessi.

#### ART. 12 – INCOMPATIBILITÀ

1. Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.53 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.

2. Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati, ai sensi del citato 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dall’amministrazione di appartenenza.

3. Le violazioni alle disposizioni sull’incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l’applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

4. Il prestatore di lavoro prende atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001: *” i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

#### ART. 13 – RECESSO

1. Salvo il caso di licenziamento senza preavviso l’Amministrazione può recedere dal contratto dandone preavviso nei termini fissati dal C.C.N.L. vigente.

2. Nel caso di dimissioni del dipendente, questo deve darne comunicazione scritta all’Amministrazione rispettando i termini di preavviso previsti nell’art. 39 del C.C.N.L. stipulato il 6/7/1995. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. Il

dipendente deve, comunque, proseguire nell'adempimento di tutti i suoi obblighi contrattuali sino alla scadenza del preavviso.

#### ART. 14 – DISCIPLINA

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei contratti di lavoro, collettivo, aziendale e individuale, potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

#### ART. 15 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento derivante dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del Regolamento EU 2017/679 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii..

2. In ragione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto il dipendente è autorizzato al trattamento dei dati personali e quindi nello svolgimento di tale attività dovrà attenersi alle disposizioni dettate in materia di privacy. È fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente contratto. Il dipendente è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il dipendente è tenuto a non svolgere attività che creino danno all'immagine e pregiudizio al Comune di Milazzo.

3. Il titolare del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante pro-tempore del Comune di Milazzo

#### ART. 16 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente contratto, verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, nelle altre norme generali sul pubblico impiego, nel Codice Civile (capo I, titolo II, libro V), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto applicabili, nonché nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del comparto Regioni – Autonomie Locali, nel contratto collettivo decentrato integrativo dell'Ente e nei vigenti Regolamenti comunali.

Il prestatore di lavoro dichiara di aver preso accurata visione del codice di comportamento e di accettare le sue clausole. Dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale dando per conosciute le norme alle quali si riferisce.

Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge.

Viene redatto in carta semplice, su sette pagine in duplice originale, di cui uno viene consegnato al prestatore di lavoro ed uno conservato agli atti del Comune di Milazzo.